



COMUNE DI CHIETI

GIUNTA COMUNALE

ESTRATTO DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

N. 86 Data 01 dicembre 2015

OGGETTO: Affidamento servizio per la gestione della piscina comunale, "Stadio del Nuoto" in favore della Teateservizi Srl - Atto di indirizzo.-

L'anno duemilaquindici, il giorno 1° del mese di dicembre, alle ore 18,30 presso la Sede Comunale ubicata in Corso Marrucino (Edificio ex Banca d'Italia).
Convocata a norma di legge, si è riunita la:

GIUNTA COMUNALE

composta dai Signori

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORI

DI PRIMIO	<i>avv. Umberto</i>
GIAMPIETRO	<i>sig. Giuseppe</i>
BEVILACQUA	<i>dott. Alessandro</i>
COLANTONIO	<i>dott. Mario</i>
DE MATTEO	<i>dott.ssa Emilia</i>
DI BIASE	<i>dott.ssa Carla</i>
DI FELICE	<i>arch. Raffaele</i>
LUISE	<i>dott.ssa Valentina</i>
SALUTE	<i>avv. Maria Rita</i>
VIOLA	<i>avv. Antonio</i>

Assente l'Ass. Salute.

Presiede il Sindaco avv. Umberto DI PRIMIO .-

Assiste Il Segretario Generale Avv. Celestina LABBADIA .-

OGGETTO: Affidamento del servizio per la gestione della piscina comunale, "Stadio del Nuoto", in favore della Teateservizi Srl. Atto di indirizzo.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- > che con determinazione dirigenziale n.1410 del 20.11.2015, si è proceduto alla risoluzione per inadempimento del contratto Rep. n°83640 del 13 agosto 2012 stipulato tra questo Ente e l'A.S. "Teate Splashing" in persona del suo legale Rappresentante Gianfranco Puddu, per la gestione dello "Stadio del Nuoto Comunale" ed opere di adeguamento accessorie;
- > che nel medesimo provvedimento si è disposto di assegnare all'A.S.D. Teate Splashing il termine di giorni 30 a decorrere dalla notifica del provvedimento di risoluzione del contratto per consentire il passaggio di consegne al nuovo affidatario;

Considerato:

- > che la Società Teateservizi srl - Socio Unico Comune di Chieti - già svolge diversi servizi per conto dell'Amministrazione Comunale e che sussistendone i presupposti è intenzione dell'Amministrazione integrarli con l'affidamento del servizio per la gestione della piscina comunale, come meglio esplicitato in seguito;
- > che nel piano industriale della predetta Società, approvato con delibera di CC. n.761 del 22.12.2014 è prevista, nell'ambito della definizione delle sue attività, anche l'attività di gestione degli impianti sportivi, tra cui figura la piscina comunale ed, inoltre, lo Statuto della Società prevede, in via generica, la gestione degli impianti sportivi;

Atteso:

- > che la vigente normativa (D.L. n.95/2012 e D.L. 179 del 2012, convertito con modificazioni nella Legge 221/2012) consente il ricorso all'affidamento diretto di un servizio, in favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa stessa e dalla giurisprudenza comunitaria;
- > che i predetti requisiti si riassumono in:
 - Capitale interamente pubblico;
 - Potere di controllo analogo, da parte dell'ente controllante, cioè la capacità di esercitare sulla società gli stessi poteri esercitati sui propri uffici;
 - Svolgimento dell'attività prevalentemente in favore dell'ente di appartenenza;
- > che anche la più recente giurisprudenza riconosce che in presenza dei predetti presupposti, espressivi del principio di cosiddetta autorganizzazione della p.a., il rapporto tra la società pubblica e l'ente di appartenenza è riconducibile alla delegazione interorganica (Cons. Stato, Ad. Plen. 3.3.2008, n.1 – Corte Cost. 20 marzo 2013, n. 46 e 17.11.2010, n.235 – Cons. Stato Sezione V, 14.10.14, n.5080);
- > che la deroga all'applicazione del principio della concorrenza, costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezionale che deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto o di convenienza che la giustificano e, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità ed arbitarietà; (Cons. Stato, Sez. V, sentenza

4588/2014, più recentemente si veda la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n.2014/24/UE del 24.2.2014 e la Determinazione n.11 del 23.09.2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione);

Preso visione della documentazione rimessa dalla Società Teateservizi, appositamente interpellata dal Servizio Sport del VII Settore, relativamente al budget di previsione, che si richiama integralmente;

Atteso che nel rispetto delle vigenti norme di legge, è stata preliminarmente predisposta la relazione riferita all'esplicitazione della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario per l'affidamento diretto, così da valutare e conseguentemente legittimare l'affidamento in questione in favore della Società Teateservizi, assolvendo in tal modo al disposto dell'art. 34, comma 20, del sopracitato D.L. n.179/2012, così come convertito con Legge n.221/2012, il tutto come da documento allegato, che sarà pubblicata sul sito del Comune così come prescritto dalle richiamate norme;

Ritenuto di poter individuare le circostanze giustificative di un affidamento diretto del servizio in oggetto, in favore della Teateservizi Srl in:

- mancato pagamento dei canoni (€ 65.000,00 all'anno) in favore del Comune derivanti dalla gestione della piscina per l'assoluto inadempimento contrattuale da parte dell'A.S. "Teate Splashing", motivo e causa per cui è stata disposta la risoluzione per inadempimento;
- difficoltà al momento di affidare la gestione del servizio, in tempi brevi, ad un soggetto terzo individuato a seguito dell'esperimento di una gara europea;
- inopportunità di dover interrompere il servizio in quanto, sebbene si tratti di un servizio non essenziale, detta interruzione comporterebbe notevoli disagi all'utenza con conseguente danno all'immagine dell'Ente, oltre che economico;
- la gestione del servizio affidata alla Società Teateservizi, risulta la soluzione più adeguata a rispondere alle esigenze della Amministrazione sotto il profilo operativo, avuto riguardo all'aspetto economico dell'investimento, come documentato dalla stessa Società e al fatto che detto affidamento permetterà una verifica diretta dei costi e dei ricavi;

Valutata, dunque, positivamente, nel suo complesso, e alla luce della richiamata relazione redatta ex art.34 del D.L. 179/2012, la convenienza delle condizioni di affidamento del servizio di gestione della piscina comunale per la durata di anni due, stabilendo fin da adesso che entro 6 mesi dall'affidamento, la società dovrà presentare una proposta più dettagliata con maggiori elementi di valutazione circa la fattibilità della gestione, alla luce, altresì, dei sopralluoghi congiunti che si andranno ad effettuare.

Preso atto del parere favorevole espresso sul presente provvedimento ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 sotto il profilo della regolarità tecnica ed amministrativa dal Dirigente ad interim del VII Settore Ambiente, Ecologia, CED, Sicurezza, Sport, allegato per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. di esprimere l'indirizzo per l'affidamento, in via sperimentale, del servizio della piscina comunale, sita in via Maestri del Lavoro 30, alla Società a totale partecipazione pubblica Teateservizi Srl. La durata dell'affidamento resta valido fino a conclusione della procedura di gara, da indire per l'individuazione del nuovo concessionario/gestore del servizio della piscina; comunque la sperimentazione avrà una durata massima di 24 mesi a principiare dalla gestione della piscina. All'esito l'Amministrazione si riserva ulteriore indirizzo in merito alla tipologia e modalità di gestione del medesimo impianto sportivo;
2. di dare atto che il servizio avverrà nei termini ed alle condizioni di cui alla relazione allegata e alla documentazione rimessa dalla Società Teateservizi;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, al fine di consentire l'immediato avvio del servizio, anche in vista dei mancati introiti al momento, dei proventi derivanti dalla gestione in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

(seguono le firme all'originale).

La presente deliberazione resterà affissa all'Albo Pretorio on line per gg. 15 consecutivi (dal 3 al 18 dicembre 2015).

La presente copia è conforme all'originale.

Chieti, 3 dicembre 2015



Il Segretario Generale
Avv. Celestina Labbadia

**COMUNE DI CHIETI
VII SETTORE**

86


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Affidamento del servizio per la gestione della piscina comunale, "Stadio del Nuoto", in favore della Teateservizi Srl. Atto di indirizzo.

Il sottoscritto Ing. Paolo Intorbida, nella qualità di dirigente ad interim del VII Settore, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa sulla proposta di delibera in oggetto.

Chieti Il, 1.12.2019

Il Dirigente ad interim del VII Settore
Ing. Paolo Intorbida



Il sottoscritto Dott. Franco Rispoli nella qualità di dirigente del IV Settore, Affari Finanziari, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di delibera in oggetto, escluso le valutazioni di ordine prettamente tecnico e amministrativo, comprese quelle sull'avvenuta osservanza delle procedure preliminari richieste da leggi e regolamenti per l'esecuzione dell'intervento che sono rimesse al parere del Responsabile del Settore proponente. I dati riportati nella proposta di deliberazione, rientrano nella responsabilità del Dirigente che ha espresso il parere tecnico.

Chieti Il,

Il Dirigente del IV Settore
Affari Finanziari
Dott. Franco Rispoli



COMUNE DI CHIETI

VII SETTORE

AMBIENTE, ECOLOGIA, CED, SICUREZZA, SPORT
4° Servizio Sport, Turismo e Politiche Giovanili
Via delle Robinie, 5 tel. 0871/341478, fax 0871/341488

86

Relazione ai sensi dell'art. 34, comma 13 del D.L. n°179/2012, convertito con modificazioni nella Legge 221/2012

PREMESSA

Il D.L. 18.10.2012, n°179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese", convertito con modificazioni nella Legge 221/2012, all'art. 34, comma 20 prevede che per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'Ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

Si deve, anzitutto, osservare che la nozione di servizio pubblico locale corrisponde a quella comunitaria di servizio di interesse generale che ricomprende tutte le attività immediatamente rivolte agli utenti ma anche quelle che rispondono ai bisogni collettivi della società.

La nozione di "servizio pubblico locale" a rilevanza economica, in base alle interpretazioni elaborate al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria e dalla Commissione europea, deve essere considerata corrispondente a quella comunitaria di "servizio di interesse generale". I "servizi di interesse generale" sono servizi forniti dietro retribuzione o meno, considerati di interesse generale dalle autorità pubbliche e soggetti quindi a specifici obblighi inerenti al pubblico servizio.

Il D.L. 179/2012, pur prevedendo adempimenti ispirati alla trasparenza ed all'imparzialità delle scelte amministrative, consente alle amministrazioni, nel rispetto della loro autonomia costituzionalmente garantita, di optare, motivatamente, per uno qualsiasi dei modelli di gestione dei Servizi di interesse economico generale di derivazione comunitaria.

In tale contesto giuridico, l'affidamento dei servizi di interesse economico generale può avvenire, alternativamente: a) con gara per l'individuazione del concessionario; b) con gara c.d. "a doppio oggetto", nella quale individuare un partner privato operativo cui affidare la gestione dei servizi nell'ambito di una società mista; c) mediante autoproduzione, ossia mediante affidamento ad un soggetto c.d. "in house".


In particolare lo schema dell'"in house providing" postula in capo al soggetto affidatario la sussistenza dei c.d. "requisiti Teckal", dal nome della sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha delineato i confini del fenomeno, ossia: capitale interamente pubblico, svolgimento dell'attività prevalentemente con i soci pubblici affidanti, esercizio da parte dei soci, nei confronti del soggetto stesso di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Il controllo analogo è da intendersi, secondo la giurisprudenza nazionale e comunitaria, come controllo gestionale e finanziario stringente e penetrante dell'ente pubblico sulla società tale da realizzare un modello di delegazione interorganica nel quale la società opera come una "longa manus" del socio pubblico totalitario.



EMAS n. IT - 001687





COMUNE DI CHIETI

VII SETTORE

AMBIENTE, ECOLOGIA, CED, SICUREZZA, SPORT
4° Servizio Sport, Turismo e Politiche Giovanili
Via delle Robinie, 5 tel. 0871/341478, fax 0871/341488

86

Esso determina quindi in capo all'Amministrazione controllante un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività del soggetto partecipato, che non possiede alcuna autonomia decisionale in relazione ai più importanti atti di gestione e che si configura come un'entità distinta solo formalmente dall'amministrazione, ma che in concreto continua a costituire parte della stessa.

Orbene, premesso quanto sopra, la presente relazione è finalizzata ad illustrare i contenuti citati dalla predetta norma in riferimento al previsto affidamento alla Società Teateservizi S.r.l. - Socio Unico Comune di Chieti -, secondo il criterio dell'in house providing, per la gestione della piscina comunale.

Infatti il Comune di Chieti, nell'esercizio della propria autonomia costituzionalmente garantita e delle prerogative che ne derivano, ritiene che l'affidamento in house rappresenti comunque la scelta più idonea e conveniente per la collettività, sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della stessa, in quanto detto affidamento, per un periodo almeno di due anni, eviterebbe impegni economici per l'Ente e consentirebbe una migliore programmazione, in vista della realizzazione di utili che andrebbero a favore del Comune stesso.

Tale risultato non sarebbe conseguibile mediante affidamento di una concessione a terzi, giacché si tratterebbe pur sempre di un rapporto contrattuale tra figure distinte che implica necessariamente una maggiore rigidità nei rapporti.

L'affidamento alla Teateservizi invece permetterebbe una verifica diretta dei costi e dei ricavi.

Tra l'altro al momento vi sono difficoltà di affidare la gestione del servizio, in tempi brevi, ad un soggetto terzo individuato a seguito dell'esperimento di una gara europea.

Inoltre sarebbe inopportuno interrompere il servizio di gestione della piscina comunale in quanto, sebbene si tratti di un servizio non essenziale, detta interruzione comporterebbe notevoli disagi all'utenza con conseguente danno all'immagine dell'Ente, oltre che economico.

Invece la gestione del servizio affidata alla Società Teateservizi, risulta la soluzione più adeguata a rispondere alle esigenze della Amministrazione sotto il profilo operativo, avuto riguardo all'aspetto economico dell'investimento, come documentato dalla stessa Società e al fatto che detto affidamento permetterà una verifica diretta dei costi e dei ricavi con rendicontazione mensile.

In generale la Società Teateservizi S.r.l. assicurerà per il servizio affidato un elevato livello qualitativo, mantenendo un corretto rapporto informativo con gli uffici comunali incaricati degli indirizzi e del controllo.

Il servizio sarà svolto con continuità, regolarità e senza interruzioni, salvo casi di forza maggiore.

In caso di servizio irregolare o di interruzione dello stesso, la Società Teateservizi S.r.l. si impegnerà ad adottare misure volte a ristabilirne le condizioni normali.

Il servizio di gestione della piscina comunale sarà svolto in modo da garantirne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità e la menzionata Società adotterà le misure necessarie al perseguimento degli obiettivi.



EMAS n. IT - 001687

